



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 86 DEL 25/11/2021

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2013, il sottoscritto esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P) con relativo aggiornamento.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29/01/2021, deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29/01/2021 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Piano performance e obiettivi di gestione 2021"
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il C.C.D.I. sottoscritto il 21/12/2018, con valenza triennale 2018/2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19/11/2021, avente per oggetto: "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2021. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa", con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Prascorsano ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008, ai sensi dell'art. 1 c. 562 L. 296/2006 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Preso atto che nell'anno 2016 sono stati stanziati per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative Euro **12.294,53** e che la stessa somma, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, è stata detratta dal fondo di cui allo stesso articolo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;*

Richiamato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - art. 33, comma 2, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che recita: *“.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

Verificato che non vi sono variazioni tra il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 e quello alla data odierna;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del responsabile del Servizio personale;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018;

Rilevato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, non sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", non è prevista alcuna integrazione in quanto non sussistono tali fattispecie;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per €. 144,56. Tali somme ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018 non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018, si inseriscono le somme di un importo, su base annua, pari a €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, per €. 249,60. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad €. 4.668,16, di cui € 4.274,00 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono inserite:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 22.5.2018, €. 2.062,95 oneri a carico Ente compresi, quali somme relative agli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di cui al relativo regolamento vigente, con riferimento alle seguenti opere:

Opera	DG approvazione progetto	Incentivi lordi	Incentivo 80%
Riqualficazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica degli uffici comunali e del salone pluriuso. CIG. 82990375FB – CUP E71C20000130001	n. 23 del 12/05/2020	€. 156,71	€. 125,37
Lavori di "sistemazione del dissesto del territorio – Opere stradali in Comune di Prascorsano" CIG 84275878CB – CUP E74H19002020005	n. 40 del 10/09/2020	€. 880,00	€. 704,00
Miglioramento funzionale della piazzetta sita in via Villa nel concentrico cittadino CIG Z3E2EADE50	n. 46 del 11/11/2020	€. 382,38	€. 305,90
Acquisto scuolabus a servizio dei Comuni di Prascorsano, Canischio e San colombano Belmonte CIG 852049788D	n. 57 del 27/11/2020	€. 1.159,60	€. 927,68
Totale			€. 2.062,95

- ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Incentivi per accertamenti IMU e Tari - art. 1 comma 1091 L. 145/2018 e s.m.i., €. 137,82 oneri a carico Ente compresi, da erogarsi sulla base dei criteri di cui al relativo regolamento vigente;

- ai sensi dell'art. 67 c. 3 Lettera C) CCNL 2018 – compenso per pratiche SGATE lavorate dalla dipendente PEZZETTI Roberta negli anni precedenti e importo riversato all'Ente nel corso del 2021, €. 135,20 oneri a carico Ente compresi;

- ai sensi dell'art. 70 ter del CCNL 2018, viene inserita la somma €. 1.525,00, in quanto con nota protocollo n. 2654527/20 del 23.12.2020, assunta al protocollo in data 29/12/2020 al n. 3389, l'ISTAT ha comunicato all'Ente di rientrare fra i Comuni facenti parte dell'edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà nel quarto trimestre dell'anno;

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad €. 743,85;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 834,81;

dando atto che non vi sono risorse derivanti da risparmi del fondo risorse decentrate dell'anno precedente da poter utilizzare nel 2021;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad €. 5.439,63 di cui € 743,85 soggette ai vincoli;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2020;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2020;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo produttività dell'anno 2016 era pari a complessivi € 5.501,02 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari ad €. 483,17) è di €. 5.017,85;

Preso atto, altresì, che nel 2016 sono stati stanziati per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative €. 12.294,53 e che la stessa somma ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 è stata detratta dal fondo di cui allo stesso articolo;

Rilevato che il fondo complessivo dell'anno 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € 10.107,79, di cui € 5.017,85 soggetto al limite 2016;

Preso atto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021, al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016, è pari ad €. 5.017,85;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 10.107,79;

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile	€. 4.274,00	€. 4.274,00
Fondo variabile soggetta al limite	€.743,85	€.743,85
Risorse fondo prima delle decurtazioni	€. 5.017,85	€.5.017,85
Decurtazioni 2011/2014	€. 0,00	€. 0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	€. 5.017,85	€.5.017,85
Decurtazioni per rispetto 2016	€. 0,00	€. 0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	€. 5.017,85	€. 5.017,85
Risorse stabili NON sottoposte al limite	€. 0,00	€. 394,16
Risorse variabili NON sottoposte al limite	€. 483,17	€. 4.695,78
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	€. 5.501,02	€. 10.107,79
INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PO	€. 12.294,53	€. 12.291,67
TOTALE	€. 17.795,55	€. 22.399,46

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di €. 4.416,48 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressioni orizzontali);

Considerato che nell'anno 2021 sono stanziati, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, somme incluse nel limite del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative) pari ad Euro 12.291,67 e pertanto le risorse previste dal presente provvedimento rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2021;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio in corso d'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, pari ad €. 10.107,79, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali 21/05/2018, come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che:
 - non risultano decurtazioni da applicare al fondo 2021, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017, che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;
 - non si procede ad adeguare il trattamento accessorio ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - art. 33, in quanto non vi sono variazioni tra il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 e quello alla data odierna;
3. Di impegnare la somma delle risorse variabili e stabili da attribuire al personale dell'Ente a seguito della contrattazione per l'anno 2021, pari ad €. 1.830,34 al codice 120/2164/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione competenza, di cui €. 834,81 derivanti dai risparmi sul fondo straordinari anno precedente risultano già imputati in competenza 2020;
 4. Di impegnare altresì la somma di:
 - €. 1.525,00 al codice 670/670/1 - miss 01 progr. 08 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione competenza;
 - €. 135,20 (SGATE) al codice 120/2164/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione competenza;
 - €. 137,82 al codice 120/2164/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione competenza
 5. Di dare atto che:
 - l'importo delle risorse stabili riferite all'anno 2021 già attribuite, pari ad €. 4.416,48, trova imputazione ai capitoli di bilancio relativi alla retribuzione di personale corrispondenti ai codici 120/1021/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101 e 2760/1921/99 - miss 10 progr. 05 T. 1 MacroAg. 101 del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione competenza;
 - la somma di €. 2.062,95 relativa agli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è già impegnata nei capitoli delle opere corrispondenti, risultanti dal rendiconto 2020 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 26/05/2021;
 6. di dare atto che la spesa per gli oneri ed irap, relativa agli importi di cui sopra, è prevista ed impegnata nei vari codici di bilancio e capitoli nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;
 7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad €. 4.416,48;
 8. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari ad € 1.769,83;
 9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2021 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
 10. di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio in corso d'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
 11. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
 12. di dare atto che la bozza della presente determinazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza, rilasciata in data odierna ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e della circolare 20/2017 della Ragioneria Generale dello Stato;

13.di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

firmato digitalmente

BUFFO ROBERTA

